

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 23

22 luglio 2010

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI NALDI, MEO

**ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI. DISPOSIZIONI
SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE**

Oggetto assembleare n. 262

Relazione

L'accresciuta attenzione da parte dei cittadini-elettori nei confronti della trasparenza amministrativa, unitamente ad una sempre maggiore necessità di rigore nel contenimento e qualificazione della spesa pubblica, volta alla riduzione dei "costi della politica", sono aspetti importanti e fondamentali di cui con attenzione occorre tenere conto. Molti cittadini, purtroppo, influenzati anche da vicende politiche e giudiziarie che vedono casi di corruzione o poco controllo da parte delle amministrazioni, rischiano di allontanarsi dalla vita politica e dalla partecipazione democratica.

Lo Statuto della Regione Emilia Romagna mette la trasparenza e l'informazione al cittadino tra i valori fondamentali e, all'articolo 14, recita: "L'attività della Regione si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione. La Regione riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti singoli o associati all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale".

La promozione della trasparenza della vita istituzionale corrisponde alla precisa scelta politica dell'Amministrazione regionale di ampliare gli spazi per l'esercizio della democrazia partecipativa, come dimostrato dall'approvazione unanime della legge 3/2010 "Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali";

L'ampliamento degli spazi di conoscenza e informazione al cittadino è inoltre un punto essenziale del programma di mandato di Vasco Errani per il 2010-2015 che, a tal proposito, recita: "Crediamo che ai cittadini debbano essere resi noti i principi sulla base dei quali si genera l'azione amministrativa, in particolare l'attenzione all'interesse pubblico, alla partecipazione, alla trasparenza, alla semplificazione delle procedure, all'efficacia degli interventi, al rigore con il quale vengono utilizzate le risorse pubbliche e ai controlli che competono all'Ente. Elementi, questi, che da sempre guidano l'azione della Regione Emilia-Romagna. Per questo rivisiteremo il sistema dei controlli dell'Ente per renderlo sempre più efficace, per garantire un uso delle risorse pubbliche

sempre più trasparente”.

Seguendo l'esempio di altre democrazie (specie quelle anglosassoni), ogni istituzione dovrebbe rendere disponibile sul web il proprio bilancio interno, le presenze e il comportamento di voto degli eletti, gli atti presentati, il loro iter e la conclusione.

A sua volta, ciascun eletto dovrebbe pubblicare i dati anagrafici; il codice fiscale; gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo; la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'elezione, degli anni in cui ricopre l'incarico e di quello successivo; la dichiarazione dei finanziamenti ricevuti, dei doni e dei benefici; il quadro delle presenze ai lavori e i voti espressi sugli atti adottati dall'istituzione cui appartiene.

L'insieme di questi dati dovrebbe essere fornito in modalità tale da far sì che possano essere facilmente elaborati ed incrociati. Va detto che molte informazioni sono già disponibili sul portale della Regione Emilia-Romagna, pertanto si tratterebbe per lo più di integrare la sezione “Regione trasparente” del portale, rendendola il punto di riferimento esclusivo della massima trasparenza possibile e della totale pubblicità della vita istituzionale, all'insegna del “conoscere per deliberare”. Questa riforma potrebbe partire subito dopo l'approvazione a costi limitatissimi.

La crescente pressione di sfiducia nei confronti della politica e di disaffezione alla partecipazione alla vita democratica e delle istituzioni, spesso si basano su una distanza reale o percepita da parte dei cittadini. Questa attività normativa intende porsi a contrasto di questa distanza e fungere da ponte tra i cittadini-

elettori e la Regione.

La proposta di legge regionale si compone di 8 articoli:

Con l'articolo 1 si determinano le finalità della legge atte a valorizzare, attraverso la trasparenza, la partecipazione e il controllo da parte dei cittadini sull'attività della Regione e degli eletti.

L'articolo 2 definisce gli obiettivi della legge.

L'articolo 3 istituisce la creazione di un'anagrafe degli eletti. Per ciascun eletto al Consiglio Regionale, per il Presidente della Regione e ogni componente della Giunta dovranno essere indicati i dati anagrafici, patrimoniali, le cariche ricoperte, le indennità, i rimborsi e/o gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione; gli atti presentati con relativi iter fino alla loro conclusione; il quadro delle presenze ai lavori della Giunta, dell'Assemblea Legislativa, delle Commissioni di cui fa parte e i voti espressi sui provvedimenti adottati dagli stessi.

L'articolo 4 stabilisce le azioni da intraprendere per perseguire gli obiettivi di maggiore trasparenza sulle attività della Regione (patrimonio, immobili, personale);

L'articolo 5 concerne la modalità di informazione e comunicazione dei suddetti dati sul portale della Regione.

L'articolo 6 concerne la tutela dei dati personali.

L'articolo 7 stabilisce a quali cariche è estesa la presente legge.

L'articolo 8 concerne la norma finanziaria.

PROGETTO DI LEGGE**CAPO I****OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ****Art. 1***Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea nonché dello Statuto regionale, riconoscendo che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica, si dota degli adeguati strumenti di trasparenza per la comunicazione della propria attività.

Art. 2*Obiettivi*

1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l'Assemblea Legislativa e la Giunta Regionale si dotano di disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione attraverso la creazione dell'Anagrafe pubblica degli eletti.

CAPO II**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E INFORMAZIONE SULL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E SULLA GIUNTA REGIONALE****Art. 3***Anagrafe degli eletti*

1. L'Assemblea Legislativa e la Giunta Regionale rendono disponibili sui propri siti internet, nelle modalità indicate dall'art.5, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni relative alla creazione di un'anagrafe degli eletti. Per ciascun eletto al Consiglio Regionale, per il Presidente della Regione e ogni componente della Giunta:

- a. nome e cognome, luogo e data di nascita;
- b. titolo di studio;
- c. professione esercitata;
- d. codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un'anagrafe pubblica degli eletti e, di ciascuno, incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
- e. carica istituzionale ricoperta in Assemblea Legislativa, in Giunta e in Consulte, Comitati, Enti e simili nominati dall'Assemblea Legislativa;
- f. lista o gruppo di appartenenza o di collegamento e bilancio delle spese complessive sostenute dallo stesso;
- g. indennità, rimborsi e/o gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;
- h. dichiarazione dei redditi, propria, del coniuge non separato e dei figli conviventi, e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e degli anni in cui ricopre

l'incarico;

i. dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;

j. atti presentati con relativi iter fino alla loro conclusione (progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni);

k. il quadro delle presenze ai lavori della Giunta, dell'Assemblea Legislativa, delle Commissioni di cui fa parte e i voti espressi sui provvedimenti adottati dagli stessi;

Art. 4*Attività dell'Assemblea Legislativa e della Giunta regionale*

1. L'Assemblea Legislativa e la Giunta Regionale rendono disponibili sui propri siti internet, nelle modalità indicate dall'art.5, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni relative alla propria attività:

a. l'elenco delle proprietà immobiliari della Regione e loro destinazione d'uso;

b. un elenco in merito all'intera attività degli incarichi esterni (incarichi, studi, progettazioni, contratti a tempo determinato), dove per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci:

1. ufficio proponente;
2. oggetto assegnatario;
3. tipologia dell'incarico (studio, progetto, prestazione, contratto a tempo determinato);
4. ammontare pecuniario riconosciuto;
5. data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l'assegnatario ha già usufruito precedentemente di un incarico nella stessa istituzione regionale, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o assegnate da essa stessa;
6. obbligo di dichiarare se i consulenti hanno rapporti di consulenza con le società controllate o partecipate dalla Regione e per quali importi;

c. per ogni Società controllata o ente strumentale della Regione, la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione e i relativi emolumenti;

d. pubblicità dei lavori consiliari, con relativa pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione nelle Commissioni e in Consiglio e archiviazione fruibile, attraverso resoconto e/o audio/video con indicizzazione.

d. pubblicità dei lavori consiliari, con relativa pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione nelle Commissioni e in Consiglio e archiviazione fruibile, attraverso resoconto e/o audio/video con indicizzazione.

Art. 5*Modalità di informazione e comunicazione sul portale della Regione*

1. Al fine di favorire una pratica e veloce consultazione ed elaborazione dei dati citati agli articoli 3 e 4 della presente legge, la Regione Emilia-Romagna provvederà ad inserirli tutti nella già attiva sezione "Regione trasparente" del portale.

Art. 6*Tutela dei dati personali*

1. Il primo conferimento di documenti sul sito internet è effettuato previa acquisizione del parere del Garante

per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Art. 7

Estensione delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vice-Presidenti, Amministratori Delegati e Direttori Generali di nomina regionale.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante Ordinato contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.